Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 115.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Siderurgia presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 ottobre 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Siderurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 56. — VILLA

Repertorio n. 266

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di « Siderurgia » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre ottobre millenovecentosessanta nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, davanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia, di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

comm. Dandolo Francesco Rebua, nato a Porto Azzurro (Livorno) il 24 gennaio 1882, presidente dell'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider », con sede in Milano, piazza Velasca n. 8, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Asso-

ciazione medesima, giusta il mandato ricevuto dall'assemblea con deliberazione 4 maggio 1960, che in copia conforme si allega al presente atto, sotto la lettera *A*);

prof. Gino Cassinis, nato a Milano il 27 gennaio 1885, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci n. 32, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione 11 luglio 1960 che, in copia conforme, si allega sotto la lettera *B*).

PREMESSO

che in relazione al costante sviluppo della produzione siderurgica nazionale, all'installazione di nuovi impianti ed alla sempre più accentuata ricerca tecnica assume ognora maggiore importanza e carattere d'urgenza ampliare il numero dei posti di professore universitario di ruolo da assegnare a cattedre atte alla formazione di laureati in ingegneria in grado di rispondere, mercè la loro preparazione, anche alle richieste ed esigenze dell'industria siderurgica;

che l'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider », nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici ai fini di cui sopra, con deliberazione della propria assemblea in data 4 maggio 1960 ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo per la cattedra di « Siderurgia »;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con l'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider », di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di « Siderurgia »;

che conseguentemente l'insegnamento di « Siderurgia » è stato compreso nelle deliberazioni delle autorità accademiche predette fra quelli del gruppo « Metallurgico ed Elettrochimico » a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria chimica nonchè fra quelli degli indirizzi « Tecnologico » e « Impianti » a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria meccanica che saranno determinati dallo statuto del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Tutto ciò premesso,

i signori predetti, della cui identità personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati dallo Stato alla Facoltà medesima, sarà istituito un posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato alla cattedra di « Siderurgia ».

L'insegnamento predetto sarà compreso, a decorrere dal 1° novembre 1960, nello statuto del Politecnico di Milano fra quelli del gruppo « Metallurgico ed Elettrochimico » a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria chimica nonchè fra quelli degli indirizzi « Tecnologico » e « Impianti » a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria meccanica, istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Art. 2.

L'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider » si obbliga di versare al Politecnico di Milano per il mantenimento del posto di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) annue, pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Il versamento della somma predetta, nella sua totalità, sarà effettuato, per la prima volta, subito dopo la nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 (lire tremilioni) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider » verserà annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Siderurgia e si riterrà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Siderurgia si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Associazione industrie siderurgiche italiane « Assider » si obbliga inoltre a versare al Politecnico di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 600.000 (lire seicentomila) annue, pari al 20 % del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiscenza, previdenza ed assistenza.

L'« Assider » si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 3.

Art. 7.

Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di Siderurgia nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

Il Politecnico medesimo verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.

Art. 8.

La presente convenzione diverrà esecutiva, dopo la modificazione dello statuto del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, quando sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa ed istituirà il posto di professore di ruolo.

La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Questo atto viene pubblicato mediante lettura di me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza.

L'atto consta di due fogli, scritti su sei intere pagine e quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia.

F.to Dandolo Francesco REBUA

F.to Gino CASSINIS

Il funzionario delegato ai contratti
F.to Antonio MONTIGLIO

Registrato a Milano, atti pubblici il 6 ottobre 1960 al n. 10787, mod. 1, vol. 1311. Esatte lire: *gratis*. — Il direttore: F.to G. VASSALLO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 116.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Ferrari di Serino, con la parrocchia di San Luca Evangelista, in Ponte di Serino (Avellino).

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 13 maggio 1960, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Ferrari di Serino, con la parrocchia di San Luca Evangelista, in Ponte di Serino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 117.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Chiabrano del comune di Perrero (Torino), con la parrocchia di Santa Maria Maddalena, dello stesso Comune.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 16 maggio 1960, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Chiabrano del comune di Perrero (Torino), con la parrocchia di Santa Maria Maddalena, dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 118.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Paolo a Ponte, in comune di Pratovecchio (Arezzo), e di San Donato a Borgo alla Collina, in comune di Castel San Niccolò (Arezzo).

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 28 marzo 1960, integrato con postilla del 30 maggio 1960, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di San Paolo a Ponte, in comune di Pratovecchio (Arezzo), e di San Donato a Borgo alla Collina, in comune di Castel San Niccolò (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 119.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria, in località Calafria del comune di Petriano, con la parrocchia di San Martino in Petriano (Pesaro e Urbino).

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 8 maggio 1960, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria, in località Calafria del comune di Petriano, con la parrocchia di San Martino in Petriano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Trepuzzi (Lecce).

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data 8 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 16 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Trepuzzi (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per la assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visti i propri decreti 10 ottobre 1956, 4 dicembre 1956, 3 marzo 1960 e 2 settembre 1960, relativi alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e successive sostituzioni di suoi membri;

Considerato che per decorso quadriennio necessità provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visti i dati in possesso dell'Amministrazione e le notizie acquisite sulle singole Organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali medesime, del personale dell'Ente e delle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Berteletti Vincenzino, Canini Giovanni, Picolato Rina, Righetti dott. Umberto, in rappresentanza dei lavoratori;

Donini avv. Alberto, Meledandri Enrico, Toscani avv. Rosario, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Berrettini rag. Floriano, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Carapezza dott. Giovanni, Cionni dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tiralosi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Leoni dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

De Meo prof. Giuseppe, in rappresentanza delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1961

GRONCHI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1961
Registro n. 3 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 132. — BARONE

(1711)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) — costituito per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del novembre scorso, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, senza una decisa prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi ed il formale richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neoeletta.

In una prima adunanza, tenuta il 27 novembre 1960 ed aggiornata poi, al 4 dicembre successivo, il suddetto Consiglio, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, non potè procedere alla nomina del sindaco essendo venuto a mancare, successivamente, il numero legale di presenti all'uopo richiesto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Analogamente, la seduta di seconda convocazione, fissata per il 18 dello stesso mese ed aggiornata dopo alcuni preliminari, al 2 gennaio 1961, fu dichiarata deserta per mancanza del « quorum » prescritto dal comma quarto del citato art. 5.

In tale situazione, il Prefetto di Foggia dispose, d'ufficio, due successive convocazioni del Consiglio comunale per la elezione del sindaco e della Giunta, facendo notificare a tutti i consiglieri il relativo decreto contenente un esplicito richiamo alle conseguenze che sarebbero derivate da una persistente carenza del Consiglio stesso in ordine ad adempimenti essenziali e di carattere obbligatorio.

Neppure tale tentativo, però, conseguì un concreto risultato, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 28 e il 30 del mese di gennaio, furono dichiarate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante il formale richiamo — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia — non suscettibile di alcuna positiva evoluzione — costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Ascoli Satriano di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 febbraio 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Satriano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione, dott. Tullio Fares.

Roma, addì 6 marzo 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso della Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 febbraio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tullio Fares, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

SCELBA

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1960.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari, settore commercio, del personale inserviente dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dall'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale inserviente dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Il personale inserviente dipendente dall'Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, è aggregato al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO
Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1961.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1956, relativo alla composizione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio medesimo, per decorso quadriennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio dei sindaci dello Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

La Micela dott. Michele, designato dal presidente della Corte dei conti;

Sciacca dott. Orazio, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Valerio dott. Gennaro, designato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

(1712)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, concernente la ricostituzione del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 2664/Co dell'11 gennaio 1961, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il rag. Alberto Cajelli per la nomina a membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Paolo Cavezzali, dimissionario;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il rag. Alberto Cajelli è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Paolo Cavezzali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina, dal 6 al 21 agosto 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.

Composizione della Deputazione della borsa-merci di Padova per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della borsa-merci di Padova per l'anno 1961 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Benetello dott. Giorgio, direttore U.P.I.C.;
2) Poli dott. Aldo;
3) Agugiaro Riccardo;
4) Bassi Antonio;
5) Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Battista Rota Console generale onorario di Honduras a Milano con giurisdizione sulle provincie della Lombardia e del Veneto.

(1698)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1961, registro n. 10 Difesa-Marina, foglio n. 96, il ricorso in via straordinaria proposto dall'ex salariato temporaneo Biggi Sergio, già dipendente dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, avverso il provvedimento ministeriale n. 38638 in data 20 marzo 1957 di diniego di applicazione nei suoi confronti della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è respinto.

(1610)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Amelia, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada vicinale dal fosso di Macchie a quota 405, per il podere comunale fino a quota 425 dove termina il territorio del comune di Amelia; indi confine con il comune di Guardea fino alla strada vicinale per Vallecupa;

est: strada comunale di Tofilli fino all'altezza del ponte dei Mori;

sud: ponte dei Mori e da qui strada comunale di Macchie fino al podere Pricano;

ovest: strada comunale di Macchie, dal podere Pricano fino all'incontro con il fosso di Macchie a quota 390; indi fosso di Macchie fino alla strada vicinale per Macchie a quota 407.

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 882, compresa nei comuni di Ciano e Vetto d'Enza, denominata « Tassobio », delimitata dai sottoindicati confini:

nord-est: strada comunale che partendo dalla provinciale per Vetto d'Enza, arriva a Bolzano, indi proseguendo lungo la mulattiera fino a raggiungere la località Roncovetro;

sud: mulattiera che partendo dalla località Roncovetro, passando da quota 434 scende fino al molino di Chichino sul greto del torrente Tassobio, indi risalendo fino ad arrivare alla località detta Scaluccia a quota 483;

ovest: strada che dalla località Scaluccia a quota 483, attraversando le località: Cavallara e Piagnolo, scende fino ad incontrare la provinciale per Vetto d'Enza. Il confine proseguendo poi su quest'ultima strada arriva ad incontrare la comunale Borzano.

(1753)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Rosolina a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 1° marzo 1961 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 236.000 sita nella spiaggia di Rosolina a Mare, riportata nel catasto del comune di Rosolina al foglio n. 1, particelle nn. 28 (parte), 29 (parte), 34 (parte), 36, 39 (parte), 40 (parte) e 4 (parte).

(1760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1961, n. 6232/4136, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1961, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 173, è stato determinato in lire 649.581 (lire seicentoquarantanovemilacinquecentottantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 18 ottobre 1957, n. 3457/1361, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Valentano (Viterbo) in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4082 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta JACARELLI Giorgio fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 645.000 (lire seicentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1961, n. 6233/4137, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1961, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 172, è stato determinato in lire 968.750 (lire novecentosessantottomilasettecentocinquanta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 18 ottobre 1957, n. 3458/1362, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo) in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4080 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta JACARELLI Matteo e Giorgio fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 965.000 (lire novecentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1961, n. 6234/4138, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1961, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 174, è stato determinato in lire 2.211.177 (lire duemilioniduecentoundicimilacentosettantasette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 20 novembre 1957, n. 3649/1553, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 4 febbraio 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo) in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4081 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta JACARELLI Matteo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.210.000 (lire duemilioniduecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1102)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1961, n. 6258/4162, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1961, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 301, è stato determinato in L. 543.392 (lire cinquecentoquarantatremilatrecentonovantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 5 luglio 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Cotronei (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 692 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta CARVELLI Giovanni Battista fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 540.000 (lire cinquecentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1697)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 2-VA, della cessata ditta Maragliano & Zocchetti, già esercente un laboratorio di oreficeria in Gallarate (Varese), via R. Fucini n. 1.

(1751)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 47-TO, della cessata ditta Pellizzari Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino, via Maria Vittoria n. 25.

(1752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T.N. 5 % (1959)	7562	1.250 —	Aiazzi Giovanni Dante Pietro Maria fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre *Tessitore Caterina* fu Pietro ved. Aiazzi, dom. in Aosta	Aiazzi Giovanni Dante Pietro Maria fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Tessiore Catterina* fu Pietro, ved. Aiazzi, dom. in Aosta
Id.	7563	1.250 —	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio spettante a *Tessitore Caterina* fu Pietro ved. Aiazzi, dom. in Aosta	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio spettante a *Tessiore Catterina* ved. Aiazzi, dom. in Aosta
B.T.N. 5 % (1960)	451	250 —	Proserpio *Angelo Emilio* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Cernuschi Carlotta ved. Proserpio, dom. a Como	Proserpio *Emilio Angelo* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	120043	600 —	Mandrile Carolina fu *Giovanni Battista* maritata Catera, dom. a Putignano (Bari)	Mandrile Carolina fu *Battista* maritata Catera, dom. a Putignano (Bari)
B.T.N. 5 % (1959)	7221	1.000 —	Cortese *Maria Alfonsina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Maddaloni usufrutto vitalizio a Cortese Giuseppe di Giuseppe	Cortese *Alfonsina Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	525015	700 —	Abenante Edvige fu Delfino moglie di Miranda Gaetano, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) vincolata per la nuda proprietà, come dote costituita alla titolare, e con vincolo di usufrutto a favore di Rossi *Maria Domenica* fu Alfonso, dom. in Sarno (Salerno)	Intestazione come contro, con vincolo di usufrutto a favore di Rossi *Domenica* fu Alfonso, dom. in Sarno (Salerno)
Rendita 5 % (1935)	36990	455	Massazza Maria Vittoria fu Pietro, moglie di Cesarini Cesare, dom. in Novara, usufrutto vitalizio a Filippini *Teresa* fu Gaetano, nubile, dom. in Novara	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a Filippini *Maria Teresa* fu Gaetano, nubile, dom. in Novara
Id.	36991	95 —	Come sopra	Come sopra
B.T.N. 5 % (1966)	56	5.250 —	*Quinto Giuseppe* nato a Torino il *23 gennaio 1948*, minore sotto la patria potestà della madre *Pellisero* Teresa ved. Quinto, nata a Bologna il 15 ottobre 1909, dom. in Torino	*Quinto di Cameli Giuseppe* nato a Torino il *23 gennaio 1938*, minore sotto la patria potestà della madre *Pellissero* Teresa ved. Quinto, nata a Bologna il 15 ottobre 1909, dom. in Torino
Id.	224	4.500 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	25858	270 —	Diverio Giannina di *Battista*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Brusino (Novara)	Diverio Giannina di *Giovanni Battista*, minore, ecc. come contro
Ric. 3,50 % (Serie 106ª)	898	910 —	Rigamonti Carla ed Angela fu *Roberto*, minori sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti, dom. a Como	Rigamonti Carla ed Angela fu *Basilio Roberto*, minori, sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti, dom. a Como
Id.	899	490 —	Intestazione come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti	Intestazione come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonacina Maria di Germano ved. Rigamonti
Id.	901	105 —	Rigamonti Angela fu *Roberto*, minore sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano, ecc.	Rigamonti Angela fu *Basilio Roberto*, minore sotto la patria potestà della madre Bonacina Maria di Germano, ecc.
B.T.N. 5 % (1959)	7072	2.750 —	Leone *Maria* fu Ferdinando, moglie di Castellari Silvestro vincolato per dote	Leone *Angela Maria* fu Ferdinando, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1960)	959	1.750 —	Santarelli *Vittoria-Maria*, Ferdinando e Liliana di Umberto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di quest'ultimo, dom. a San Severino Marche (Macerata)	Santarelli *Maria*, Ferdinando e Liliana di Umberto, ecc., come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	184627	388 —	*Amedei* Natale fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Stocchi *Marianna* fu Pasquale ved. *Amedei*, dom. in Roma	*Amadei* Natale fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Stocchi *Maria* ved. *Amadei*, dom. in Roma
Rendita 5 % (1935)	176744	320 —	Ferraiolo Ugo fu Alfredo, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a *Pangrazio* Angelica fu Domenico Eduardo ved. Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli	Ferraiolo Ugo fu Alfredo, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a *Pangrazi* Angelica fu Domenico Eduardo ved. Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il direttore generale: GRECO

(1130)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 21 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,67	623 —	622,95	622,90	623 —	622,93	622,88	622,90	622,90	623 —
$ Can.	630,18	630,25	630 —	630,25	630,10	630,32	630,60	630,20	630,25	630,40
Fr. Sv.	144,15	144,02	144,08	144,04	144,10	144,05	144,01	144,10	144,09	144,07
Kr. D.	90,16	90,21	90,23	90,22	90,20	90,21	90,205	90,20	90,22	90,20
Kr. N.	87,10	87,10	87,13	87,135	87,25	87,12	87,15	87,10	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,48	120,55	120,67	120,64	120,45	120,62	120,60	120,55	120,65	120,50
Fol.	173,28	173,20	173,24	173,23	173,40	173,20	173,21	173,25	173,22	173,20
Fr. B.	12,47	12,50	12,504	12,50	12,495	12,50	12,49875	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	127,09	127,12	127,14	127,12	127,05	127,14	127,13	127,15	127,25	127,15
Lst.	1742,89	1743,30	1743,65	1742,90	1743,25	1743,56	1743,35	1743,60	1743,75	1743 —
Dm. occ.	156,85	156,90	156,92	156,89	156,88	156,92	156,89	156,90	156,93	156,92
Scell. Austr.	23,91	23,91	23,91	23,9175	23,85	23,91	23,91	23,90	23,92	23,92
Escudo Port.	21,75	21,85	21,84	21,85	21,60	21,84	21,84	21,80	21,85	21,85

Media dei titoli del 21 marzo 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,30
Id. 3,50 % 1902	79,10
Id. 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,89
1 Dollaro canadese	630,425
1 Franco svizzero	144,025
1 Corona danese	90,212
1 Corona norvegese	87,142
1 Corona svedese	120,62
1 Fiorino olandese	173,22
1 Franco belga	12,499
1 Franco nuovo (N.F.)	127,125
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	156,89
1 Scellino austriaco	23,914
1 Escudo Port.	21,845

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 febbraio 1961) il Bollettino n. 23 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati verbali pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre agosto-settembre 1958 della provincia di La Spezia.

2. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre aprile-maggio 1958 nella provincia di La Spezia.

3. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre febbraio-marzo 1958 nella provincia di La Spezia.

4. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre dicembre 1957-gennaio 1958 nella provincia di La Spezia.

5. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre aprile-maggio 1957 nella provincia di La Spezia.

6. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre febbraio-marzo 1957 nella provincia di La Spezia.

7. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre ottobre-novembre 1956 nella provincia di La Spezia.

8. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre giugno-luglio 1956 nella provincia di La Spezia.

9. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre aprile-maggio 1956 nella provincia di La Spezia.

10. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre agosto-settembre 1955 nella provincia di La Spezia.

11. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre aprile-maggio 1955 nella provincia di La Spezia.

12. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre dicembre 1954-gennaio 1955 nella provincia di La Spezia.

13. — Verbale 26 settembre 1959 di variazione, per effetto della applicazione della scala mobile, dei salari previsti dalle tabelle allegate ai contratti integrativi provinciali da valere per i braccianti agricoli avventizi e semifissi (del 19 gennaio 1953) e per i salariati fissi in agricoltura (del 30 luglio 1953) con decorrenza dal bimestre agosto-settembre 1954 nella provincia di La Spezia.

Il Ministro: SULLO

(1725)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027.

1. — Accordo 17 dicembre 1956 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bar, pasticcerie ed esercizi similari) della provincia di Terni.

2. — Accordo 17 dicembre 1956 per la disciplina dell'apprendistato e per i dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bar, pasticcerie ed esercizi similari) della provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959, integrativo del contratto nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Terni, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° ottobre 1959 per l'applicazione sui salari agricoli di un contributo sindacale per l'assistenza contrattuale nella provincia di Terni.

Il Ministro: SULLO

(1727)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati accordi e contratto pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 20 maggio 1956 per i dipendenti delle Casse rurali e artigiane della Lombardia.

2. — Accordo del 6 settembre 1956 sull'aumento in percentuale tabelle economiche di cui al Contratto collettivo regionale di lavoro del 20 maggio 1956, per i dipendenti delle Casse rurali e artigiane della Lombardia.

3. — Accordo del 25 luglio 1959 sulla proroga e aumento in percentuale tabelle economiche di cui al Contratto collettivo regionale di lavoro del 20 maggio 1956 per i dipendenti delle Casse rurali e artigiane della Lombardia.

Il Ministro: SULLO

(1726)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 settembre 1959 per i lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Patto collettivo di mezzadria 15 settembre 1959 della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale di lavoro 9 maggio 1946 per il personale dipendente dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(1728)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 febbraio 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Potenza, contenente i sottoindicati accordo e verbale pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 10 settembre 1959 costitutivo della Cassa edile della provincia di Potenza.

2. — Verbale 25 settembre 1959 aggiuntivo al contratto integrativo di lavoro per l'industria edilizia 1° settembre 1959 che modifica l'art. 7 del contratto stesso della provincia di Potenza.

Il Ministro: SULLO

(1730)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Livorno, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 2 dicembre 1955 relativo ai contratti integrativo economico e integrativo normativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 e alla convenzione aggiuntiva e modificativa del 14 ottobre 1953 per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Livorno.

2. — Verbale di accordo 27 dicembre 1956 relativo alle nuove misure del trattamento economico previsto dal Contratto integrativo aziendale del 2 dicembre 1955 per il personale delle Casse di risparmio di Livorno.

Il Ministro: SULLO

(1729)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 gennaio 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Messina, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale del 28 ottobre 1957 per la categoria ferro e metalli del settore artigiani della provincia di Messina.

2. — Accordo normativo del 15 dicembre 1947 per la categoria ferro e metalli del settore artigiani della provincia di Messina.

3. — Accordo salariale e normativo del 20 settembre 1954 per la categoria stoviglie di terracotta e mattonelle stagnate del settore artigiani del Comune di S. Stefano Camastra (Messina).

4. — Accordo collettivo provinciale del 22 marzo 1958 per lavoratori pittori, verniciatori e decoratori del settore artigiani della provinia di Messina.

Il Ministro: SULLO

(1731)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 febbraio 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Pesaro, contentente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo di lavoro del 30 ottobre 1958 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per le aziende mobiliere dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

2. — Accordo salariale 13 luglio 1959 per i dipendenti dalle Aziende artigiane della provincia di Pesaro.

Il Ministro: SULLO

(1732)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 febbraio 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Matera, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 13 dicembre 1946 per gli operai dipendenti dai frantoi oleari della provincia di Matera.

2. — Accordo salariale 28 gennaio 1948 per i lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Matera.

Il Ministro: SULLO

(1733)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 febbraio 1961) il Bollettino nazionale n. 141 degli accordi sottoindicati pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 28 marzo 1946 per la revisione del trattamento economico del personale di esattorie, tesorerie e ricevitorie Imposte dirette.

2. — Accordo collettivo di lavoro 17 luglio 1946 per l'adeguamento del trattamento economico al personale esattoriale.

3. — Accordo collettivo di lavoro 21 novembre 1946 per l'adeguamento del trattamento economico del personale di esattorie, tesorerie e ricevitorie Imposte dirette.

4. — Accordo collettivo di lavoro 2 aprile 1948 per l'unificazione dei coefficienti di scala mobile e la rivalutazione dell'indennità di mensa per gli esattoriali dipendenti da privati.

5. — Convenzione nazionale 15 giugno 1950 per la determinazione del trattamento economico per gli esattoriali dipendenti da istituti di credito (escluse le Casse di risparmio).

6. — Accordo 15 febbraio 1951 per la scala mobile da valere per il personale esattoriale.

7. — Accordo 9 agosto 1952 per la proroga degli accordi economici e normativi e una tantum per il personale esattoriale.

8. — Accordo nazionale 7 aprile 1954 per la revisione del trattamento economico al personale esattoriale.

9. — Accordo nazionale 26 giugno 1954 per l'orario di lavoro da valere per il personale esattoriale.

10. — Accordo nazionale economico 21 ottobre 1954 per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie Imposte dirette.

11. — Accordo nazionale 18 dicembre 1954 concernente la misura degli assegni familiari e l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale esattoriale dipendente da Casse di risparmio.

12. — Accordo nazionale 18 aprile 1956 per la scala mobile (nuovo congegno) da valere per il personale esattoriale.

13. — Accordo nazionale 18 aprile 1956 per l'integrazione degli assegni familiari agli esattoriali dipendenti da istituti di credito e per la abolizione delle maggiorazioni di contingenze agli esattoriali dipendenti da istituti di credito e da privati.

14. — Accordo nazionale 13 luglio 1956 per il lavoro straordinario da valere per il personale esattoriale.

15. — Accordo nazionale 30 luglio 1956 per l'adeguamento del trattamento economico ai lavoratori esattoriali (funzionari esclusi) e corresponsione una tantum.

16. — Accordo nazionale 27 febbraio 1957 per l'adeguamento del trattamento economico ai funzionari esattoriali.

17. — Convenzione del 27 luglio 1957 modificativa ed aggiuntiva al contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 per gli esattoriali dipendenti da Casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati.

18. — Modificazioni ed aggiunte apportate al contratto collettivo nazionale 13 dicembre 1941 per il personale dipendente dalle esattorie-tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno.

19. — Accordo nazionale 12 luglio 1958 sulle ferie spettanti agli impiegati e funzionari esattoriali dipendenti da banche.

20. — Accordo nazionale provvisorio 11 agosto 1958 sul trattamento di malattia per gli esattoriali dipendenti da banche.

21. — Accordo nazionale 30 luglio 1959 per la determinazione di nuove misure degli assegni familiari per gli esattoriali (dipendenti da banche e privati) iscritti alla cassa assegni familiari per i servizi tributari appaltati.

22. — Accordo nazionale 30 luglio 1959 per la determinazione di nuove misure degli assegni familiari per gli esattoriali iscritti alla cassa assegni familiari del credito.

23. — Accordo nazionale 30 luglio 1959 per la revisione del trattamento economico per i funzionari esattoriali.

24. — Accordo nazionale 30 luglio 1959 per la revisione del trattamento economico dei lavoratori esattoriali (funzionari esclusi).

Il Ministro: SULLO

(1734)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Enna

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1960, col quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Enna;

Ritenuto che tale concorso è andato deserto;

Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso, al fine di nominare il sanitario aggregato permanente nell'istituto di che trattasi;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948;

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Enna, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata di L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (imposta bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a

quello della comunicazione che gli verrà, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1961
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 123. — BOVIO

(1738)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzioni dei corsi preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, che istituisce corsi di formazione preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1841, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e il relativo programma;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dei corsi e requisiti di ammissibilità

Nelle sedi e per le Provincie appresso indicate sono istituiti corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, riservati agli insegnanti non di ruolo della stessa disciplina che, avendo prestato servizio nell'anno scolastico 1957-58 nelle scuole e istituti statali d'istruzione secondaria e artistica, abbiano compiuto con lo stesso anno scolastico, almeno un triennio, anche non continuo, di anzianità come incaricati o supplenti, con qualifica non inferiore a «valente», o senza demerito, e abbiano riportato almeno tali qualifiche per il servizio prestato successivamente:

1) *Torino* (Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli);
2) *Brescia* (Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia);
3) *Como* (Como, Milano, Sondrio, Varese);
4) *Belluno* (Belluno, Bolzano, Trento, Treviso);
5) *Vicenza,* (Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Verona);
6) *Udine* (Udine, Gorizia, Trieste);
7) *Genova* (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);
8) *Bologna* (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia);
9) *Pisa* (Pisa, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia);
10) *Perugia* (Perugia, Terni, Arezzo, Siena);
11) *Pesaro* (Pesaro, Ancona, Ascoli Piceneo, Macerata);
12) *Roma* (Roma, Viterbo);
13) *Latina* (Latina, Frosinone);
14) *L'Aquila* (L'Aquila, Pescara, Campobasso, Chieti, Rieti, Teramo);
15) *Caserta* (Caserta, Benevento);
16) *Napoli* (Napoli);
17) *Salerno* (Salerna, Avellino);
18) *Foggia* (Foggia, Bari);
19) *Brindisi* (Brindisi, Taranto, Lecce);
20) *Potenza* (Potenza, Matera);
21) *Cosenza* (Cosenza, Catanzaro);
22) *Messina* (Messina, Reggio Calabria);
23) *Catania* (Catania, Enna, Ragusa, Siracusa);
24) *Palermo* (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani,
25) *Cagliari* (Cagliari, Nuoro, Sassari).

Ai fini del triennio di anzianità è valido il servizio prestato in scuole o istituti pareggiati o legalmente riconosciuti anteriormente all'anno scolastico 1957-58.

L'ammissione ai corsi è subordinata alla piena idoneità fisica degli aspiranti, da accertarsi da un medico di fiducia dell'Amministrazione, e al possesso di un diploma di maturità o abilitazione, ovvero del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o del diploma rilasciato da un Conservatorio di musica.

Art. 2.

Modalità di ammissione

Coloro che intendono partecipare ai corsi devono rivolgere domanda in carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva - nella quale dovranno indicare le loro complete generalità, la residenza e l'indirizzo e dichiarare i servizi prestati successivamente all'anno scolastico 1957-58, per i quali deve essere allegata la relativa documentazione. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo d'Istituto, ovvero da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al provveditore agli studi della sede in cui gli aspiranti risiedono, corredate del titolo di studio originale, o di copia autentica, o di certificato del diploma conseguito, e dei documenti comprovanti il possesso degli altri requisiti di cui all'art. 1.

I certificati relativi al servizio prestato devono essere redatti in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1960, concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo.

Gli aspiranti hanno facoltà di fare riferimento, con apposita dichiarazione in carta libera, ai titoli e documenti esistenti nel proprio fascicolo personale presso il Provveditorato agli studi.

Sono valide le domande presentate per l'ammissione agli stessi corsi in applicazione dell'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1961.

Art. 3.

Il servizio triennale richiesto per l'ammissione ai corsi è valido se prestato, in ciascun anno, per almeno sette mesi e per non meno di sei ore settimanali, a meno che non si tratti di insegnamento di un intero corso che, per se stesso, comporti meno di sei ore.

Art. 4.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i provveditori agli studi disporranno immediatamente gli accertamenti relativi alla idoneità fisica degli aspiranti e, previo riscontro dei titoli, notificheranno agli interessati l'esito della domanda.

Contro l'esclusione pronunciata dai provveditori agli studi è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministero, che potrà a sua volta escludere, in qualsiasi momento, gli aspiranti che siano stati ammessi, ove da ulteriori riscontri risultino sprovvisti di uno o più requisiti.

Un elenco degli ammessi, con le domande e i documenti che le corredano, deve essere trasmesso al Ministero - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 5.

Ordinamento dei corsi

I corsi di cui all'art. 1 si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

a) studi su materie di carattere teorico;

b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.

Art. 6.

Gli studi di carattere teorico vertono sulle seguenti materie, nei limiti del programma per gli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica,

stabilito dalla tabella *A* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1841:

a) anatomia;

b) fisiologia e igiene;

c) elementi di antropologia, antropometria e costituzionalistica;

d) pedagogia generale e dell'educazione fisica;

e) elementi di psicologia, con particolare riguardo all'età evolutiva;

f) ordinamento dell'educazione fisica e sportiva scolastica.

Agli studi di cui sopra i partecipanti ai corsi attendono direttamente secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi.

Art. 7.

I cicli estivi di cui all'art. 5 comprendono lezioni ed esercitazioni sulle seguenti materie:

a) Sezioni maschili:

1) teoria e metodologia dell'educazione fisica;

2) tecnica generale dell'educazione fisica;

3) tecnica, didattica e pratica ginnastica;

4) tecnica, didattica e pratica sportiva:

a) atletica leggera;

b) giochi sportivi: pallacanestro e pallavolo;

c) attrezzistica;

5) esercitazioni di tirocinio;

6) organizzazione e regolamentazione dell'educazione fisica e sportiva e delle attività ricreative all'aperto;

7) traumatologia e soccorsi d'urgenza (1° anno);

8) ginnastica correttiva (2° anno);

9) esercitazioni integrative di tecnica e didattica di due sport, scelti fra pallacanestro, pallavolo, attrezzistica, nuoto, scherma e tennis, a seconda delle possibilità locali.

b) Sezioni femminili:

1) teoria e metodologia dell'educazione fisica;

2) tecnica generale dell'educazione fisica;

3) tecnica, didattica e pratica ginnastica;

a) ginnastica educativa;

b) ginnastica ritmica moderna;

4) tecnica, didattica e pratica sportiva:

a) atletica leggera;

b) giochi sportivi: pallacanestro e pallavolo;

5) esercitazioni di tirocinio;

6) organizzazione e regolamentazione dell'educazione fisica e sportiva;

7) traumatologia e soccorsi d'urgenza (1° anno);

8) ginnastica correttiva (2° anno);

9) teoria musicale e solfeggio;

10) esercitazioni integrative di tecnica e didattica di uno sport, scelti fra pallacanestro, pallavolo, attrezzistica, nuoto, scherma e tennis, a seconda delle possibilità locali.

Art. 8.

Al termine del secondo ciclo estivo, i partecipanti sostengono prove di esame sulle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5.

A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Coloro che non superino le prove previste saranno ammesse a ripetere un ulteriore ciclo estivo, per non più di una volta.

Art. 9.

Organizzazione e direzione

La direzione dei corsi è affidata ai provveditori agli studi delle sedi in cui sono istituiti, i quali si avvalgono della collaborazione del coordinatore.

Per il coordinamento generale tecnico-didattico e il funzionamento dei corsi è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato cosultivo composto:

del capo del Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva che lo presiede;

di due docenti di materie scientifiche e culturali degli Istituti superiori di educazione fisica;

del direttore del Centro didattico per l'educazione fisica e sportiva;

di quattro esperti, di cui due scelti fra gli ispettori centrali o insegnanti di ruolo di educazione fisica nelle scuole secondarie e due fra gli insegnanti di materie tecniche negli Istituti superiori di educazione fisica;

di un direttore di divisione del Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva e di un altro funzionario dello stesso Servizio, con funzioni di segretario.

Art. 10.

I cicli estivi sono diretti da un insegnante di ruolo di educazione fisica designato dalla direzione del corso.

Ai fini dello svolgimento dei cicli estivi, i partecipanti ai Corsi sono raggruppati in una sezione maschile e in una sezione femminile. A ciascuna sezione è preposto un insegnante o una insegnante di ruolo di educazione fisica.

Per le esercitazioni, le sezioni si suddividono in squadre costituite, di regola, di non più di trenta allievi.

Le lezioni tecnico-pratiche sono affidate dalla Direzione del corso agli insegnanti preposti alle sezioni e, in quanto occorra, ad altri insegnanti di ruolo di educazione fisica esperti nelle varie materie.

Art. 11.

Contributi individuali e gestione dei corsi

Entro quindici giorni dalla notifica dell'ammissione ai corsi da parte del competente provveditore agli studi, gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di L. 20.000, per il primo anno di frequenza, secondo le modalità che saranno comunicate dallo stesso provveditore agli studi.

Il versamento del contributo per il secondo anno di frequenza, deve essere eseguito entro il 31 dicembre 1961.

La gestione dei corsi è affidata al Centro didattico nazionale per l'educazione fisica e sportiva.

Roma, addì 14 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

(1702)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi sulla tubercolosi « C. Forlanini » dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere compiti di « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi sulla tubercolosi « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia e iscritti all'albo professionale, o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il tretaduesimo anno di età alla data 10 aprile 1961. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (servizio G.C.C.) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 10 aprile 1961.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 10 aprile 1961 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della borsa;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 960.000 (novecentosessantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'Ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 1.100 giornaliere (L. 210 per l'alloggio e L. 445 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del « Centro studi » e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario competente;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'Ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata dal direttore del Centro stesso.

Roma, addì 7 febbraio 1961

Il direttore generale: CATTABRIGA

(1737)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel « Concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del giorno 11 ottobre 1960, alla pagina 3829, art. 11, prove scritte, parte seconda, terza riga, in luogo di « . . .elettronica. » leggasi « . . .elettrotecnica. ».

(1761)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.